disposizioni allora vigenti circa i bilanci e le spese obbligatorie delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie e delle Camere di commercio, ed a quelle relative ai tributi locali. I provvedimenti del Commissario civile furono considerati definitivi agli effetti dell'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato, e tutti i Prefetti delle Provincie sicule dovevano corrispondere col Commissario, il quale era anche membro del Ministero senza portafoglio.

Si trattava evidentemente di una delega di poteri eccezionali, anche legislativi, e l'istituzione ebbe necessariamente un carattere transitorio, come la legge stessa prevedeva, stabilendo il termine di un anno. Ma giustamente ed acutamente osserva l'Hauriou (1) che un vero decentramento non può ottenersi che per mezzo di organi speciali i quali siano fuori dell'attività politica generale, perchè ogni attività politica è necessariamente accentratrice. Non solo un decentramento politico non è possibile nè pratico, ma ogni progetto di attuare un decentramento amministrativo per mezzo di organismi connessi all'attività politica, quali sarebbero, per esempio, le Prefetture, sembra destinato a rimanere lettera morta, ed in ogni caso non potrebbe mai produrre effetti veramente utili, perchè la funzione amministrativa sarebbe sempre soverchiata dall'altra prevalente. Tuttavia il Commissariato civile per la Sicilia, liberato di alcune funzioni d'indole legislativa e privato della dignità ministeriale, potrebbe anche servire di esempio, come avvertono il Romano ed il Ferraris, a istituzioni analoghe.

Tre importanti tipi di decentramento burocratico per funzioni dell'amministrazione così detta sociale offre la nostra legislazione, con tre istituti speciali, i quali hanno fra loro notevoli analogie e sembrano ispirati ad uno stesso concetto organico, per quanto con modalità e forme essenzialmente diverse. Questi istituti sono, in ordine di tempo e di creazione, il Consorzio autonomo per il porto di Genova, il Commissariato civile per la Basilicata, ed il Magistrato alle acque per le Provincie venete.

La legge 12 febbraio 1903, n. 50, ha costituito un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie e le riparazioni alle opere nuove e a quelle già esistenti nel porto di Genova, per gli impianti ferroviari di qualunque genere sulle ca-

(1) Op. cit., pag. 370.